

Revisione del diritto societario svizzero – la parte

Il 01.01.2008 entreranno in vigore importanti modifiche del diritto societario svizzero, introdotte con la relativa Legge federale del 16 dicembre 2005. Innanzitutto si tratta di una completa revisione del diritto della società a garanzia limitata, SAGL, come viene chiamata in Svizzera (o società a responsabilità limitata, SRL, come viene chiamata in Italia), che dal 1936 ad oggi non ha praticamente subito modifiche. Altresì è stato completamente rivisto il diritto della revisione contabile delle società. All'occasione, sono stati modificati il diritto della società anonima, SA, come viene chiamata in Svizzera (o società per azioni, SA, come viene denominata in Italia), modificato varie volte negli ultimi quindici anni, il diritto delle cooperative, il diritto delle associazioni, il diritto delle fondazioni, il diritto delle ragioni sociali (o della ditta ovvero del nome delle società). Infine, l'Ordinanza sul registro di commercio del 1937, che nel corso degli anni ha subito molte modifiche parziali, subirà una revisione totale.

In questo e nei prossimi articoli saranno evidenziate le modifiche più importanti.

1. SRL

La nuova normativa renderà più flessibile e quindi ancora più attraente questo tipo di società. E non solo per le società piccole e medie, ma anche per quelle grandi. Infatti, alcune limitazioni della normativa attuale non consigliano o non permettono l'utilizzo della SRL come filiale di un gruppo, come veicolo per una *joint venture* o per società che necessitano di un capitale sociale importante. Queste ed altre limitazioni, che oggi non hanno più ragione di esistere, saranno abolite:

- La SRL potrà essere utilizzata anche per uno scopo ideale o di beneficenza, e non "soltanto" per scopo di lucro.
- I soci fondatori – persone fisiche o giuridiche - non dovranno più essere due, ma sarà sufficiente uno. Per esempio, una società holding potrà costituire una filiale nella forma di SRL, senza aver bisogno come oggi di un secondo socio al momento della costituzione, il quale dopo deve trasferire la sua quota alla società holding mediante atto pubblico, modifica dello statuto ed ulteriore iscrizione al registro di commercio.
- Il minimo del capitale sociale continuerà ad essere CHF 20'000. Non ci sarà, invece, più un capitale sociale massimo (oggi CHF 2 milioni).
- Il valore nominale minimo delle quote sociali sarà ridotto a CHF 100 (oggi è di CHF 1'000).
- Sarà possibile avere quote sociali di valore nominale differente (il rapporto non può, però, superare 1:10).
- Un socio potrà detenere più di una quota sociale (oggi no).
- Il trasferimento ovvero la cessione delle quote sociali non necessiterà più di atto pubblico. Sarà sufficiente un semplice contratto scritto. Questa e le altre modifiche appe-

na menzionate semplificheranno i trasferimenti delle quote sociali delle SRL, che oggi sono piuttosto complicati.

- La responsabilità solidale e sussidiaria dei soci, ciascuno dei quali oggi risponde ai creditori della società fino alla somma totale del sociale capitale, sarà abolita. Per i debiti della società risponderà quindi soltanto il capitale sociale della stessa (in modo uguale alla SA).

Ci saranno altre modifiche importanti, segnatamente:

- Il capitale sociale dovrà essere interamente liberato.
- La procedura di costituzione e quella di aumento di capitale ordinario assomiglieranno a quelle della SA, molto più onerose e, purtroppo, care.
- Lo statuto potrà conferire a tutti o ad alcuni soci il diritto di veto contro alcune o contro tutte le decisioni dell'assemblea dei soci.
- Lo statuto potrà prevedere l'obbligo correlato con tutte o con alcune quote sociali di effettuare versamenti suppletivi, ovvero versamenti al di là della liberazione della quota sociale, fino al doppio del valore nominale della quota.
- Il trasferimento delle quote sociali potrà essere vincolato in modo simile al trasferimento delle azioni della SA.
- Non sarà più necessario che almeno uno dei cosiddetti gerenti della società, che hanno una funzione simile ai membri del consiglio d'amministrazione della SA e che già oggi non devono essere cittadini svizzeri, abbia la residenza in Svizzera. Sarà sufficiente che un direttore (gerarchicamente un livello sotto il gerente) con firma disgiunta o due direttori con firma congiunta risiedano in Svizzera.

Alcune norme, viceversa, non cambieranno:

- I soci continueranno ad essere iscritti al registro di commercio con la loro quota di partecipazione (a differenza dei soci della SA, che restano anonimi).
- I soci non dovranno essere cittadini svizzeri né avere la residenza in Svizzera.
- La SRL non potrà fare aumenti di capitale autorizzati o aumenti di capitale condizionali (al contrario della SA).

Le SRL esistenti dovranno adeguarsi alla nuova normativa e modificare il loro statuto entro il 31 dicembre 2009.